



Ministero

per i beni e le attività culturali

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio
per le province di Salerno e Avellino

Salerno 11 APR. 2019

Inviato a mezzo raccomandata A.R. / p.e.c.

COMUNE DI EBOLI (SA)
Sindaco

COMUNE DI EBOLI (SA)
R.U.P. Ing. Rosario LA CORTE

Ing. Salvatore DI MAURO
Nella qualità di Direttore dei Lavori
Largo IV Agosto 1943, 1
EBOLI (SA)

Avv. Damiano CARDIELLO
Nella qualità di Consigliere Comunale di
EBOLI (SA)
avvdamianocardiello@pec.ordineforense.salerno.it

FASANO Carmela
Via Santa Croce, 14
EBOLI (SA)

E. p.c.

MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI
Direzione Generale Archeologia Belle
Arti e Paesaggio – Servizio III
(Rif. Vs. Nota N. 27468 del 03/10/17)

MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI
Ufficio Legislativo
(Rif. Vs. Nota N. 26333 del 05/09/17)

Prot. n. 8658

Class. 34.34.01/4.19

Oggetto: Ditta AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Comune di Eboli (SA) – Lavori di pavimentazioni stradali eseguiti all'interno del centro storico.

Annullamento parziale in autotutela dell'autorizzazione ex art. 21 del D. Lgs. N. 42/04 prot. N. 1066 del 16/01/17 e del parere ex art. 146 D. Lgs. N. 42/04 prot. N. 4757 del 22/02/17.

Con riferimento ai lavori indicati in oggetto, si comunica che sono pervenute le seguenti segnalazioni:

- 1) raccomandata A.R. della Sig.ra Carmela FASANO in data 01/10/18, pervenuta in data 11/10/18 ed acquisita al protocollo generale con N. 23246 del 12/10/18;
- 2) nota p.e.c. dell'Avv. Damiano CARDIELLO, nella qualità di consigliere comunale di Eboli (SA), pervenuta il 21/11/18 ed acquisita al protocollo generale con N. 26900 del 22/11/18.



Entrambe le suddette note sono corredate di documentazione fotografica relativa alle seguenti tratte stradali all'interno del centro storico di Eboli (SA): a) Via Domenico Romano; b) Largo Potifredo; c) Vico IV Rua; d) Largo Porta Santa Sofia. Inoltre, tali note recano in allegato la nota prot. N. 28371 del 16/11/17 con la quale questa Soprintendenza aveva trasmesso agli Uffici ministeriali in indirizzo un apposito rapporto richiesto a seguito dell'interrogazione a risposta scritta N. 4-07592 presentata dal Senatore Avv. Franco CARDIELLO, relativa all'accertamento della regolarità di un manufatto realizzato presso la piazzetta San Lorenzo ed alla rimozione della pavimentazione in pietra non conforme nel centro storico.

Le suddette segnalazioni recentemente pervenute evidenziano una presunta difformità tra i materiali autorizzati da questa Soprintendenza con apposite prescrizioni e quelli effettivamente utilizzati. In particolare, viene segnalato l'utilizzo di una pietra arenaria giallo/ruggine in luogo della pietra calcarea albanese (di Berat) per le seguenti tratte stradali: Via Domenico Romano; Vico IV Rua; Largo Porta Santa Sofia, mentre la pietra autorizzata è stata utilizzata esclusivamente per la pavimentazione di Largo Potifredo.

Le riprese fotografiche allegate ad entrambe le segnalazioni confermano, effettivamente, l'utilizzo di una diversa pietra, rispetto a quella autorizzata da questa Soprintendenza, per le tratte stradali innanzi menzionate.

Tanto premesso, si rappresenta che da un riesame degli atti in possesso di questa Soprintendenza è emerso che l'elaborato prodotto dal D.L. Ing. DI MAURO Salvatore, recante la data del 16/10/16, intitolato "II Nota a chiarimento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade (migliorie) del centro polifunzionale SS. Cosma e Damiano", trasmesso in allegato alla nota comunale prot. N. 46503 del 26/10/16 ed acquisito al protocollo generale di quest'Ufficio con N. 08449 del 26/10/16, riporta alcune riprese fotografiche (Cfr. pagine 27, 29,31 e 32) dalle quali si rileva che a tale data le pavimentazioni relative alle tratte stradali in questione (Via Domenico Romano, Vico IV Rua e Largo Porta Santa Sofia) erano state già poste in opera, mentre su Largo Potifredo era stata eseguita la sola fondazione stradale (massetto di sottofondo in conglomerato cementizio).

Pertanto, sia l'autorizzazione prot. N. 1066 del 16/01/17 rilasciata da questa Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. N. 42/04 e s.m.i., che il parere prot. N. 4757 del 22/02/17 reso da quest'Ufficio ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. N. 42/04 e s.m.i., sono stati emessi in carenza dei necessari presupposti normativi, dal momento che per tre delle quattro tratte stradali del centro storico (Via Domenico Romano, Vico IV Rua e Largo Porta Santa Sofia), in realtà i lavori di pavimentazione erano stati già eseguiti ancor prima che fossero adottati i predetti provvedimenti e, per giunta, anche con materiali difformi da quelli espressamente indicati nelle prescrizioni impartite da questa Soprintendenza con entrambe le suddette due note.

Da quanto sopra riportato emerge che, fatta eccezione per Largo Potifredo, i suddetti provvedimenti di questa Soprintendenza prot. N. 1066 del 16/01/17 e prot. N. 4757 del 22/02/17 sono stati adottati in assenza dei necessari presupposti normativi ed in violazione di legge, trattandosi di zona sottoposta anche a tutela paesistica, per la quale vige il divieto di autorizzazione a sanatoria degli interventi, anche se eseguiti parzialmente (Cfr. Art. 146, comma 4 del D. Lgs. N. 42/04 e s.m.i.).

Per tutto quanto innanzi premesso e considerato, al fine di valutare l'eventuale ritiro parziale in autotutela delle note di questa Soprintendenza NN. 1066 del 16/01/17 e 4757 del 22/02/17, con la missiva prot. N. 3456 del 12/02/19, inviata a mezzo raccomandata A.R./ p.e.c., questa Soprintendenza ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge N. 241/90 e s.m.i., l'avvio del procedimento di riesame delle seguenti istanze:

- istanza di autorizzazione ex art. 21 del D. Lgs. N. 42/04 e s.m.i., trasmessa dal Comune di Eboli (SA) con la nota N. 46503 del 26/10/16 ed acquisita al protocollo generale di quest'Ufficio con N. 8449 del 26/10/16;
- istanza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. N. 42/04 e s.m.i., trasmessa dal Comune di Eboli (SA) con la nota N. 6362 del 07/02/17, acquisita al protocollo generale di quest'Ufficio con N. 3631 del 09/02/17.

Con la medesima nota N. 3456 del 12/02/19 è stata concessa la facoltà agli interessati ed ai controinteressati di presentare, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della predetta nota, osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti.

Con la nota p.e.c. del 05/03/19, acquisita al protocollo generale con N. 5412 del 06/03/19, il Responsabile del procedimento comunale Ing. Rosario LA CORTE ha trasmesso un' articolata memoria, corredata dei seguenti allegati:

- scheda tecnica della pietra "Serpeggiante classico superiore" di Apricena;
- Tav. 1 – Intervento realizzato con pietra Serpeggiante classico superiore di Apricena (documentazione fotografica);



- Tav. 2 – Intervento realizzato con pietra di Berat (documentazione fotografica);

Considerato che:

- le memorie prodotte dal Comune, nel fornire una propria ricostruzione delle varie fasi procedurali dei lavori in oggetto, delle motivazioni delle scelte progettuali per i materiali adottati per le pavimentazioni, ecc., hanno confermato che alla data del 16/10/16 le pavimentazioni relative alle tratte stradali in questione (Via Domenico Romano, Vico IV Rua e Largo Porta Santa Sofia) erano state già poste in opera ancor prima di ottenere i necessari titoli autorizzativi previsti dalle parti II e III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con D. Lgs. N. 42/04 e s.m.i.;

- la suddetta circostanza, a prescindere dalle motivazioni sostenute nella memoria comunale e dal fatto che la stessa circostanza non fosse stata a suo tempo sottaciuta con la trasmissione delle integrazioni, non avrebbe comunque potuto comportare il rilascio né dell'autorizzazione paesaggistica, né dell'autorizzazione storico-architettonica per le tratte stradali in questione e tanto anche a prescindere da qualsiasi valutazione nel merito della pietra effettivamente utilizzata, poiché trattasi di atti di assenso che – per espressa previsione legislativa – devono essere acquisiti preventivamente all'esecuzione dei lavori a cui si riferiscono;

- per le tre tratte stradali in questione le autorizzazioni previste dalle parti II e III del D. Lgs. N. 42/04 e s.m.i. erano comunque necessarie, dal momento che le stesse non rientravano tra quelle per le quali questa Soprintendenza aveva disposto la revoca parziale dell'ordinanza di sospensione dei lavori prot. N. 5532 del 26/09/16, circostanza non contestata nemmeno dal Comune, tant'è che successivamente lo stesso Ente Locale aveva attivato le procedure per ottenere le autorizzazioni richieste dal D. Lgs. N. 42/04 e s.m.i., con ciò confermando ulteriormente che non si trattava di interventi rientranti tra quelli di cui all'art. 149 del D. Lgs. N. 42/04 e s.m.i., ovvero esonerati dall'obbligo di acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica;

Per tutto quanto innanzi premesso e considerato, con il presente provvedimento questa Soprintendenza annulla parzialmente in autotutela il parere prot. N. 1066 del 16/01/17 reso ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. N. 42/04 e l'autorizzazione prot. N. 4757 del 22/02/17 ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. N. 42/04 e s.m.i., relativamente alle seguenti tratte stradali: Via Domenico Romano, Vico IV Rua e Largo Porta Santa Sofia, in quanto per tali tratte i predetti provvedimenti sono stati adottati in evidente violazione di legge.


Pertanto, considerato che i suddetti provvedimenti di questa Soprintendenza conservano tuttora efficacia solo relativamente al Largo Potifredo, s'invita Codesta Amministrazione Comunale a procedere alla regolarizzazione, sia per gli aspetti paesistici, che per quelli storico-architettonici, dei lavori di pavimentazione eseguiti in assenza di titolo per le restanti tratte stradali di Via Domenico Romano, Vico IV Rua e Largo Porta Santa Sofia ed in contrasto con l'ordinanza di sospensione dei lavori di questa Soprintendenza prot. N. 5532 del 26/09/16.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, secondo le modalità di cui al D. Lgs. N. 104 del 02/07/2010, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

In considerazione della precedente corrispondenza intercorsa, il presente provvedimento è diretto per opportuna conoscenza anche agli uffici ministeriali in indirizzo.


Il Responsabile del procedimento per i Beni Architettonici

Ing. Carmelo MOLA



Il Responsabile del procedimento per i Beni Paesaggistici

Geom. Augusto PANDOLFI



IL SORRINTENDENTE
Arch. Francesca CASULE

